

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 24/2014

del 27 giugno 2014

- 1) AIFMD: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 sulle tipologie di GEFIA
- 2) AIFMD e disciplina della gestione collettiva del risparmio: pubblicato il documento di consultazione congiunto Consob/Banca d'Italia di recepimento della Direttiva 2011/61/UE e contenente ulteriori modifiche
- 3) EMIR: aggiornate le Q&A dell'ESMA
- 4) Decreto Competitività: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 contenente modifiche a TUF, TUB e Codice Civile
- 5) Distribuzione di prodotti complessi ai clienti *Retail*: Consob ha prolungato al 21 luglio i termini per la consultazione
- 6) Disposizioni di vigilanza per le banche: pubblicato da Banca d'Italia il quinto aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013

1) AIFMD: PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 694/2014 SULLE TIPOLOGIE DI GEFIA

In data 24 giugno 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione del 17 dicembre 2013 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (AIFMD) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (i "GEFIA").

Il Regolamento distingue tra gestori di fondi di investimento di tipo chiuso e di tipo aperto, ed indica i criteri di individuazione delle due categorie.

Il Regolamento delegato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

2) AIFMD E DISCIPLINA DELLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO: PUBBLICATO IL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONGIUNTO CONSOB/BANCA D'ITALIA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE E CONTENENTE ULTERIORI MODIFICHE

In data 26 giugno 2014 Consob e Banca d'Italia hanno pubblicato un documento di consultazione congiunto avente ad oggetto la disciplina secondaria di recepimento della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) ed ulteriori modifiche alla disciplina della gestione collettiva del risparmio.

Fa eccezione la disciplina in materia di remunerazioni, che sarà oggetto di una successiva consultazione.

Nel documento si evidenzia altresì che negli schemi regolamentari che si sottopongono alla consultazione non è stato codificato il regime normativo relativo ai paesi terzi, in linea con la disciplina transitoria del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che ha sospeso l'efficacia delle norme riguardanti tali paesi fino alla data di entrata in vigore dell'atto delegato della Commissione europea previsto dall'art. 67, par. 6, della direttiva 2011/61/UE.

Nello specifico la consultazione riguarda gli schemi normativi contenenti modifiche a:

- i. “Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob” in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva emanato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 58/1998;
- ii. Regolamento Consob adottato con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190 (“Regolamento intermediari”) e Regolamento Consob adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento emittenti”);
- iii. “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” della Banca d'Italia dell’8 maggio 2012 e disciplina del depositario (autorizzazione, compiti, obblighi e responsabilità).

Nella Parte III del documento sono riportate le Relazioni preliminari sull’attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione di competenza della Banca d'Italia e della Consob.

I commenti e le proposte possono essere trasmessi entro il 25 agosto 2014 alla Consob ed alla Banca d’Italia agli indirizzi e con le modalità indicati nel documento di consultazione medesimo.

3) EMIR: AGGIORNATE LE Q&A DELL’ESMA

Il 23 giugno 2014 l’ESMA ha pubblicato il nono aggiornamento alle “Q&A” in relazione all’applicazione del Regolamento UE n. 648/2012 (EMIR).

I temi su cui l’ESMA è intervenuta attengono principalmente agli obblighi di reporting ai Repertori di dati.

4) DECRETO COMPETITIVITÀ: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 91 CONTENENTE MODIFICHE A TUF, TUB E CODICE CIVILE

In data 24 giugno 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 (c.d. Decreto Competitività) recante *«disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»*.

In particolare il Capo III (*“Disposizioni urgenti per le imprese”*) modifica alcune disposizioni del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), del Codice Civile, del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) e della Legge Fallimentare.

A) LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (TUF): L’ART. 20 DEL C.D. DECRETO COMPETITIVITÀ.

L’art. 20 del c.d. Decreto Competitività detta una serie di misure finalizzate a costituire un incentivo alla quotazione e a rimuovere gli ostacoli alla collocazione in borsa.

In particolare, il Decreto prevede una serie di misure per le piccole e medie imprese (PMI), ossia quelle imprese il cui fatturato non superi i 300 milioni di euro e la cui capitalizzazione media di mercato dell’ultimo anno solare sia inferiore ai 500 milioni di euro.

Per incentivare la quotazione delle PMI a proprietà familiare, si introduce la facoltà di modificare per statuto, entro un intervallo prestabilito dalla legge, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie. Come pure si modifica il TUF per elevare, per le PMI, dal 2% al 5% la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata, ciò che potrebbe costituire un incentivo all’ingresso nel capitale delle PMI quotate da parte degli investitori professionali, soprattutto esteri.

Altra rilevante modifica apportata dal Decreto Competitività al TUF è l’introduzione dell’art. 127-quinquies.

Tale norma dispone che gli statuti delle società quotate possano prevedere che ad alcune azioni sia attribuito un voto *“maggiorato”*, fino ad un massimo di due voti per ogni azione.

Si tratta delle azioni cosiddette a voto multiplo, finora espressamente vietate dall’art. 2351c.c. (che continua ad applicarsi per le società con azioni non quotate in mercati regolamentati). Tali azioni a voto doppio non costituiscono una categoria speciale di azioni e, in caso di successiva cessione, la maggiorazione del voto si estingue.

Per poter accedere al beneficio del voto maggiorato è tuttavia necessario aver posseduto le azioni per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dall’iscrizione del socio in un apposito elenco da tenersi a cura della società.

Appare evidente l’intento del legislatore di favorire la governance delle società quotate da parte di coloro che si impegnano a restare

soci per un periodo di tempo sufficientemente lungo (24 mesi) da non essere considerati meri speculatori.

B) MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SOCIETARIA PREVISTA DAL CODICE CIVILE

L'art. 20, commi 3-8 del D.L. 91/2014, introduce significative modifiche alle disposizioni del Codice Civile in materia societaria.

L'art. 20, co. 7, del D.L. 91/2014 dispone che *"All'articolo 2327 del codice civile la parola: "centoventimila" è sostituita dalla seguente: "cinquantamila"*.

Con la modifica dell'art. 2327 c.c. si prevede la riduzione da 120.000,00 euro a 50.000 euro del capitale sociale minimo occorrente per costituire una Spa. La finalità della modifica normativa è incentivare la costituzione di SPA.

L'art. 20, co. 8, del D.L. 91/2014 abroga l'art. 2477, secondo comma c.c.. Tale disposizione prevedeva che per le SRL (lo stesso dicasi per le cooperative) la nomina dell'organo di controllo o del revisore fosse obbligatoria nel caso di capitale sociale non inferiore al capitale sociale minimo previsto per le società per azioni.

Con la riduzione del capitale sociale minimo per le SPA da euro 120.000,00 ad euro 50.000,00 senza l'abrogazione dell'art. 2477 del codice civile si sarebbe generato l'effetto di aumentare le nomine dell'organo di controllo o del revisore per le SRL.

Il Decreto Competitività, inoltre, apporta modifiche al regime di pubblicità dell'offerta di opzione (art. 2441 c.c.), alle modalità di esercizio del diritto di recesso (art. 2437-bis e 2437-ter c.c.) e in materia di trasformazione di società di persone.

C) ABROGAZIONE DELLA LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 111 L.F. DI RECENTE INTRODOLTA IN SEDE DI CONVERSIONE DEL C.D. "DECRETO DESTINAZIONE ITALIA"

L'art. 22, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 statuisce che *"l'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato"*.

La norma subordinava la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali ex art. 111 l.f. *"alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione ... siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto..."*.

Nella relazione illustrativa al D.L. 24 giugno 2014, n. 91 si spiega che l'art. 22, comma 7 l.f. *“abroga la norma di interpretazione autentica dell'art. 111 l.f. in quanto in netto contrasto con gli interventi di riforma della disciplina del concordato preventivo che si sono susseguiti a partire dal 2005. Come noto, infatti, i principali obiettivi di tali interventi sono stati quelli di rendere la procedura di concordato preventivo più efficiente al fine di pervenire alla risoluzione delle crisi d'impresa in maniera più celere e, soprattutto, di favorire il risanamento dell'impresa in crisi attraverso la prosecuzione dell'attività aziendale. La norma in questione, per quanto di portata apparentemente limitata, pregiudica in misura significativa il raggiungimento di tali obiettivi”*.

D) MODIFICA ALL'ART. 120 TUB IN MATERIA DI ANATOCISMO BANCARIO

L'art. 31 del decreto modifica l'articolo 120 del decreto legislativo 01 settembre 1993 n. 385 (TUB) in materia di anatocismo bancario.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 120 del TUB viene sostituito con il seguente: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre”*.

Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del TUB, la stessa disposizione prevede che continuerà ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante *“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria”*. Spetterà infatti al Comitato interministeriale credito e risparmio stabilire i nuovi criteri e le modalità con riferimento alla produzione degli interessi nelle operazioni bancarie.

La periodicità di cui al nuovo comma 2 dell'articolo 120 TUB si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di

clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del TUB.

Il Decreto Competitività è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5) DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI COMPLESSI AI CLIENTI RETAIL: CONSOB HA PROLUNGATO AL 21 LUGLIO I TERMINI PER LA CONSULTAZIONE

In data 28 maggio 2014 Consob ha avviato la consultazione con il mercato sul tema della distribuzione dei prodotti finanziari complessi presso la clientela al dettaglio c.d. *retail*.

La consultazione, che si pone in linea con gli orientamenti contenuti nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 su *"Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi"*, è rivolta a tutti gli attori del mercato (intermediari, cittadini, associazioni industriali e associazioni dei consumatori e chiunque abbia interesse formulare osservazioni e commenti) e ha l'obiettivo di acquisire ogni elemento utile per la messa a punto finale dell'iniziativa di indirizzo dell'Autorità di vigilanza.

La consultazione avrebbe dovuto chiudersi il 30 giugno 2014, tuttavia la Consob, in data 26 giugno 2014, ha disposto il prolungamento del termine per la chiusura dei lavori al 21 luglio 2014, data entro la quale dovranno pervenire le eventuali osservazioni al documento di consultazione.

6) DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE: PUBBLICATO DA BANCA D'ITALIA IL QUINTO AGGIORNAMENTO ALLA CIRCOLARE N. 285 DEL 17 DICEMBRE 2013

In data 24 giugno 2014 Banca d'Italia ha pubblicato il quinto aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 *"Disposizioni di Vigilanza per le Banche"*.

L'aggiornamento introduce nella Parte Terza della Circolare il Capitolo 3 dal titolo *"Obbligazioni bancarie garantite"* il quale sostituisce le relative disposizioni contenute nel Titolo V, Capitolo 3 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 *"Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"*. In questo modo la disciplina nazionale si adegua alle novità introdotte dal Regolamento Europeo n. 575/2013 (CRR) per quanto attiene il trattamento prudenziale dei

covered bonds nonché i fondi propri ed i requisiti prudenziali delle banche.

I gruppi bancari e le banche che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, superino il limite di cessione di attivi idonei introdotti con le nuove disposizioni devono adeguarsi ai nuovi limiti entro 36 mesi. A tal fine la capogruppo o la banca non appartenente ad un gruppo - con deliberazione assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo - dovranno individuare le iniziative da assumere entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del quinto aggiornamento alla Circolare n. 285, i verbali relativi alle determinazioni degli organi aziendali dovranno essere trasmessi a Banca d'Italia entro 20 giorni dalle deliberazioni stesse.

Il nuovo capitolo è entrato in vigore lo scorso 25 giugno e dalla stessa data è stato abrogato il Capitolo 3 del Titolo V della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.